

Copia della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento per completare l'adesione alla Rottamazione-quinquies. Online il servizio di richiesta

Dall'area pubblica del sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile richiedere la copia della lettera con l'esito della domanda, gli importi dovuti, il piano delle rate e i moduli di pagamento. Prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

*“Al via il servizio online per chiedere la copia della [comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione-quinquies](#), già resa disponibile nell'area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione **entro lo scorso 30 giugno**. Da oggi, i contribuenti che non hanno la possibilità di accedere all'area riservata, hanno a disposizione uno strumento per ottenere, senza necessità di credenziali di accesso, la copia della lettera con gli importi e i moduli di pagamento della definizione agevolata delle cartelle, in vista della scadenza della prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026.*

Direttamente dall'area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it il [servizio consente di inviare la richiesta con pochi e semplici passaggi](#): è sufficiente indicare il codice fiscale del contribuente

che ha chiesto la definizione agevolata, allegare un documento di riconoscimento e inserire l'indirizzo email dove si vuole ricevere la copia della comunicazione delle somme dovute.

Un servizio che può risultare utile, in particolare, per le comunicazioni inviate tramite posta raccomandata o via pec, modalità previste per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l'area pubblica del sito e che, pertanto, potrebbero non essere in possesso delle credenziali personali (per esempio Spid), necessarie per recuperare, in caso di necessità, la copia della comunicazione dall'area riservata.

Cosa contiene la comunicazione delle somme dovute

La comunicazione delle somme dovute fornisce l'esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare, le scadenze di versamento delle rate e i moduli di pagamento. In base alla Legge di Bilancio 2026, che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, la comunicazione per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata è stata resa disponibile esclusivamente in quella stessa area a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l'area pubblica del sito, la comunicazione, oltre a essere presente nell'area riservata, è stata inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies

Le comunicazioni delle somme dovute che Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti riguardano la definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026. Tale misura presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette "maggiorazioni"), nonché quelle dovute a titolo di aggio".

(Così, comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate-Riscossione del 7 luglio 2026)

Documentazione Agenzia delle entrate- Riscossione.

- [Consulta le FAQ – pdf](#)
- Per le modalità di pagamento vedi la [pagina dedicata](#).